



Città di Lecce

SETTORE V

*Pianificazione e Sviluppo del Territorio
Manutenzioni ERP*

**VERBALE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI
IN FORMA SIMULTANEA E MODALITA' SINCRONA**

(ex artt. 14 e 14/ter della L. n. 241/1990 e art. 13 del D.Lgs. 76/2020 e ss.mm.ii.)

OGGETTO: Contratto Istituzionale di Sviluppo - "LECCE BRINDISI COSTA ADRIATICA" Intervento A1_22 -"IL PARCO NATURALE ABITATO – LOTTO 3A – TORRE CHIANCA" finanziamento pari a € 1.300.000,00 di cui alla Delibera CIPESS n. 31/2022 e Delibera di G.C. n. 206/2002 – APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO, IN VARIANTE URBANISTICA AL PRG VIGENTE, E DELLA LOCALIZZAZIONE DELL'OPERA - CONFERENZA DI SERVIZI ai sensi dell'art. 38 commi 3, 8, 9, 10 e 11 D.Lgs. 36/2023

CUP: C82H22000520001

CUI: L80008510754202200052

MISS. 9, PROGR. 2, OB. 130, AZ. 1, FASC. 483

CONVOCAZIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI PER IL GIORNO 11 APRILE 2024 PER L'ESAME IN FORMA SINCRONA DEL PROGETTO IN OGGETTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO CHE

Con nota prot. n. 0028704/2024 del 13/02/2024 è stata indetta dal R.U.P. la conferenza di servizi decisoria, ai sensi dell'art. 14 comma 2, in forma semplificata ed in modalità asincrona ex art. 14-bis della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. ed art. 13 del D.Lgs. 76/2020 e ss.mm.ii., al fine di acquisire i pareri, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, per la conclusione positiva del procedimento di esecuzione dell'intervento A1_22 -"IL PARCO NATURALE ABITATO – LOTTO 3A – TORRE CHIANCA" nell'ambito del Contratto Istituzionale di Sviluppo - "LECCE BRINDISI COSTA ADRIATICA".

Con la predetta nota sono state regolarmente invitate le seguenti Amministrazioni competenti a rendere note le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza entro il giorno 29/03/2024:

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI BRINDISI E LECCE
REGIONE PUGLIA - DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITA' URBANA

Sezione Autorizzazioni Ambientali
 Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio
 Sezione Urbanistica
 Servizio Parchi e Tutela della Biodiversità
 REGIONE PUGLIA - DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE
 Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali
 Servizio Risorse Forestali
 Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali
 Servizio Valorizzazione e Tutela Risorse Naturali e Biodiversità
 Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali
 Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali
 Servizio Territoriale LE
 Sezione Foreste, caccia, pesca e biodiversità
 Servizio territoriale Lecce
 Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali
 Servizio Territoriale LE
 REGIONE PUGLIA - DIPARTIMENTO MOBILITA'
 Sezione Infrastrutture per la mobilità
 REGIONE PUGLIA - DIPARTIMENTO BILANCIO, AFFARI GENERALI ED INFRASTRUTTURE
 Sezione Demanio e Patrimonio
 Servizio Demanio Costiero e Portuale
 Sezione Difesa del Suolo e Rischio Sismico
 Sezione Risorse Idriche
 Sezione Opere Pubbliche ed Infrastrutture
 CAPITANERIA DI PORTO DI GALLIPOLI - Sezione Demanio e Contenzioso
 AGENZIA DEL DEMANIO PUGLIA E BASILICATA - Sede di LECCE
 AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI - Ufficio delle Dogane di Lecce
 AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE dell'Appennino Meridionale Puglia
 CONSORZIO DI BONIFICA - Centro Sud Puglia
 AGENZIA REGIONALE ATTIVITA' IRRIGUE E FORESTALI - ARIF PUGLIA Sede di Lecce
 PROVINCIA DI LECCE - AREA LAVORI PUBBLICI E SERVIZI DI SUPPORTO
 Viabilità ed Espropri
 PROVINCIA DI LECCE - AREA TERRITORIO, AMBIENTE E SERVIZI AL CITTADINO
 Pianificazione Servizi di Trasporto e Mobilità
 COMUNE DI LECCE - Ufficio Autorizzazioni Paesaggistiche

Con nota prot. n. 0033161/2024 del 19/02/2024 il R.U.P., a seguito di avviso di avvio del procedimento diretto di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e di dichiarazione di pubblica utilità avendo constatato la necessità di modifiche ed integrazioni di due elaborati "0Q.00 Quadro economico" e "0S.00 Piano particellare di esproprio" del progetto definitivo di cui alla nota prot. n. 0216913/2023 del 19/12/2023, **ha trasmesso a tutti gli enti coinvolti gli stessi elaborati, ad integrazione di quelli consultabili e scaricabili dal sito istituzionale del Comune di Lecce** al link già indicato nella nota di indizione della conferenza di servizi, la cui natura **non comportava alcuna sostanziale modifica del progetto definitivo già disponibile, per cui restavano fermi i termini perentori già indicati** dalla nota prot. n. 0028704/2024 del 13/02/2024.

Con nota prot. n. 0064196/2024 del 05/04/2024 il R.U.P., a seguito dello scadere del termine perentorio per la conclusione della conferenza, entro il quale le amministrazioni coinvolte avrebbero dovuto rendere le proprie determinazioni relative all'oggetto della conferenza, **fissato per il giorno 29/03 / 2024**, ha trasmesso **il verbale della conferenza di servizi in forma semplificata e in modalità asincrona a tutti gli enti coinvolti del giorno 05.04.2024**, e ritenendo di trovarsi al di fuori dei casi di

cui al comma 5 dell'art. 14 – bis della L.n. 241/1990, **ha concluso la conferenza semplificata demandando l'indizione della riunione telematica in modalità sincrona** entro i successivi quindici giorni, ai sensi della lett. b) dell'art. 13 del D.Lgs. 76/2020;

Con nota prot. n. 0065421/2024 del 09/04/2024 il R.U.P., a seguito del contributo della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Brindisi e Lecce, le cui condizioni potrebbero apportare ulteriori modifiche sostanziali alla decisione oggetto della conferenza, **ha trasmesso verbale ad integrazione di quello del 05.04.2024, confermando di trovarsi al di fuori dei casi di cui al comma 5 dell'art. 14 – bis della L.n. 241/1990, e quindi di procedere con la convocazione della conferenza simultanea e in modalità sincrona;**

Con nota prot. n. 0064197/2024 del 05/04/2024 il R.U.P. ha provveduto ad invitare tutti gli enti coinvolti, **convocando la riunione telematica in modalità sincrona**, ai sensi della lett. b) dell'art. 13 del D.Lgs. 76/2020, **per il giorno 11.04.2024** per l'esame contestuale degli interessi coinvolti, e nella quale *prendere atto delle rispettive posizioni e procedere senza ritardo alla stesura della determinazione motivata conclusiva della conferenza di servizi [...];*

TUTTO CIO' PREMESSO, SI DA' ATTO DI QUANTO SEGUE

L'anno **duemilaventiquattro il giorno 11 del mese di aprile**, con riunione telematica - regolarmente registrata con piattaforma web "Zoom" ed in atti d'ufficio - e presso la sede del Settore "Lavori Pubblici, edilizia Scolastica, Impiantistica Sportiva, Centro Storico, Politiche Energetiche ed ERP", sita in Lecce Corso V. Emanuele n. 34, nell'ufficio del R.U.P. arch. Francesca Rossi **si è tenuta la Conferenza di Servizi in forma semplificata e modalità sincrona**, per esaminare il progetto definitivo dell'intervento "LECCE BRINDISI COSTA ADRIATICA" Intervento A1_22 -"IL PARCO NATURALE ABITATO – LOTTO 3A – TORRE CHIANCA", finanziato con il Contratto Istituzionale di Sviluppo per un importo complessivo di € 1.300.000,00.

Sono presenti:

- **arch. Francesca Rossi**, funzionario del Comune di Lecce, R.U.P. e presidente della Conferenza di Servizi;
- **ing. Maurizio Guido**, dirigente del Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio – Manutenzione ERP – Ufficio Comunale Paesaggio;
- **ing. Claudio Sanapo**, funzionario del Comune di Lecce e Responsabile dell'Ufficio Autorizzazioni Paesaggistiche;
- **arch. Michela Catalano**, funzionario della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brindisi e Lecce;
- **arch. Vincenzo Lasorella**, dirigente della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia;
- **arch. Luigi Guastamacchia**, funzionario della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia;
- **geom. Germano Lubelli**, delegato a partecipare ed abilitato ad esprimere la posizione della amministrazione Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Puglia e Basilicata;
- **guardiamarina Marco Mazzarella**, Capo Sezione Demanio e Contenzioso della Capitaneria di Porto di Gallipoli;
- **arch. Enrico Dusi**, in rappresentanza del gruppo di progettazione Costituita R.T.P. - Mandatario Arch. Matteo Ghidoni, affidataria dell'incarico di progettazione definitiva del 24.05.2022, e della integrazione sottoscritta in data 02.01.2024;

- **arch. Rita Miglietta**, assessore alle Politiche Urbanistiche, Rigenerazione Urbana, Valorizzazione Marine, Social Housing, Patrimonio Pubblico, Piano del Verde del Comune di Lecce;
- **dott. Carlo Salvemini**, sindaco del Comune di Lecce;

Il R.U.P. arch. Francesca Rossi avvia la conferenza sincrona, comunicando di aver trasmesso agli enti coinvolti copia dei verbali della conferenza semplificata e in modalità asincrona con note prot. n. 0064196/2024 del 05/04/2024 e n. 0065421/2024 del 09/04/2024, da cui emergono due condizioni che potrebbero apportare modifiche sostanziali alla decisione oggetto della conferenza, delle quali una riferita al contributo del 27.03.2024 dell'Ufficio Autorizzazioni Paesaggistiche del Comune di Lecce - che indicando essere l'intervento in contrasto alle prescrizioni del vigente piano paesaggistico, individua quale possibilità il rilascio del provvedimento di deroga ai sensi dell'art. 95 comma 1 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale da parte dell'ufficio regionale competente -, e l'altra al contributo del 22.03.2024 della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brindisi e Lecce - la quale ha evidenziato, tra l'altro, che il fabbricato contraddistinto al catasto al fg. 56 p.la 2, *"data la sua esistenza già al 1930 desumibile dalla presenza nella mappa catastale di impianto, qualora fosse di proprietà pubblica, nelle more del procedimento di "Verifica dell'interesse culturale" di cui all'art. 12 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii., risulterebbe tutelato ope legis ex art. 10 c. 1 e 12 c. 1 dello stesso decreto"*, specificando che, allo stato della documentazione in atti, *"non sussistono i presupposti per la compiuta espressione delle valutazioni di competenza, sia con riferimento alla Parte Seconda 'beni culturali' sia con riferimento alla Parte Terza 'beni paesaggistici' del Codice dei beni culturali e del paesaggio"*.

Il R.U.P. richiama il contenuto del contributo del 27.03.2024 dell'Ufficio Autorizzazioni Paesaggistiche del Comune di Lecce, e invita l'ing. Sanapo, responsabile dell'Ufficio Autorizzazioni Paesaggistiche del Comune di Lecce, a relazionare nel merito della deroga regionale per l'attuazione del progetto. Questi illustra il perimetro dell'intervento rispetto ai vincoli del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale, evidenziando che:

- l'immobile oggetto di demolizione - cosiddetto "casa del pescatore" - ricade nel Bene Paesaggistico "Boschi" di cui all'art. 62 delle Norme Tecniche di Attuazione, la cui demolizione è possibile se il manufatto risulti privo di carattere identitario, da stabilire a seguito della procedura di verifica di interesse architettonico da parte del Ministero dei Beni Culturali;
- il parcheggio e area camper ricadono in ulteriore contesto "Area di rispetto dei boschi" di cui all'art. 63 delle predette norme, per le quali - dichiara - è possibile una sistemazione della superficie senza scavi e costruzione di impianti interrati che potrebbero essere ammessi solo a seguito del procedimento di deroga regionale. Nello specifico indica infatti che l'impianto di pubblica illuminazione e di drenaggio delle acque superficiali con il "rain garden" sembrerebbero comportare scavi, in contrasto con le norme tecniche di attuazione del piano paesaggistico, da cui l'indicazione di realizzare l'opera ricorrendo alla deroga.

A tal proposito l'arch. Vincenzo Lasorella riporta l'art. 95 delle NTA del PPTR che così dispone:

Le opere pubbliche o di pubblica utilità possono essere realizzate in deroga alle prescrizioni previste dal Titolo VI delle presenti norme per i beni paesaggistici e gli ulteriori contesti, purché in sede di autorizzazione paesaggistica o in sede di accertamento di compatibilità paesaggistica si verifichi che dette opere siano comunque compatibili con gli obiettivi di qualità di cui all'art. 37 e non abbiano alternative localizzative e/o progettuali. Il rilascio del provvedimento di deroga è sempre di competenza della Regione.

Pertanto rappresenta che la deroga è un istituto eccezionale che presuppone verifiche con particolare riferimento alla localizzazione dell'opera e alla dimostrazione delle possibili "alternative localizzative" - per il cui caso specifico sembrerebbero possibili altre localizzazioni - sottolinea la necessità della sola

fattibilità dell'intervento con procedimento di autorizzazione paesaggistica ordinaria, senza manomissione di superficie, trattandosi di parcheggio su pietrisco senza opere strutturali.

Chiede ai progettisti delucidazioni in merito agli impianti di pubblica illuminazione, e conclude suggerendo di ricondurre il progetto nell'ambito della compatibilità delle tutele del PPTR al fine di evitare di realizzare interventi in deroga alle prescrizioni previste dal Titolo VI e quindi di ricorrere al procedimento di autorizzazione paesaggistica in deroga ex art. 95 delle NTA del PPTR.

Quindi l'arch. Enrico Dusi, in rappresentanza del Raggruppamento Temporaneo di Professionisti incaricati della progettazione, illustra il progetto indicando:

- che trattasi di parcheggio realizzato sostanzialmente in ghiaia, e che essendo il piano di calpestio attuale sottoposto rispetto a quello della via Coronelli, il progetto prevede un riempimento di materiale ecocompatibile e misto-riciclato con posa di geotessuto e infine ulteriore strato di ghiaia, per cui è assicurata la permeabilità del suolo
- che la raccolta delle acque meteoriche è garantito da sistema di tubazioni e dalla realizzazione di "rain-garden" che assicurano il massimo coefficiente di drenaggio
- che l'impianto di pubblica illuminazione consiste di pali di quattro metri di altezza su plinti che non richiedono scavo rispetto alle quote dello stato di fatto, così come indicata nella tavola 04.01, quanto plinti realizzati completamente nel riempimento del materiale ecocompatibile predetto
- che le scelte arboree ed arbustive ampliano ed integrano la vegetazione esistente, aumentando la superficie boschiva in corrispondenza degli stalli della automobili e dell'area camper.

Interviene l'arch. Michela Catalano, funzionario della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brindisi e Lecce, evidenziando al contrario che, negli elaborati di progetto, è presente l'attività di scavo di sbancamento, così come già evidenziato nel contributo di competenza del 22.03.2024.

Chiede coerenza tra gli elaborati progettuali sui quali esprimere le valutazioni definitivamente, in modo univoco e vincolante.

Ricorda quindi che il progetto deve essere inequivocabile in tutti gli elaborati e chiede di specificare cosa si intenda per scavo di sbancamento, nonché la profondità dello stesso rispetto alla quale potrebbero emergere aspetti attinenti anche alla tutela archeologica.

Conclude evidenziando la necessità che nella conferenza di servizi siano affrontate le questioni poste nella nota prot. n. 4764-P del 22.3.2024 al fine di comprendere sia gli aspetti procedurali rispetto al *Codice dei beni culturali e del paesaggio* sia eventuali necessità di aggiornamento del progetto.

Infine l'ing. Claudio Sanapo chiede all'arch. Luigi Guastamacchia, funzionario della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia, delucidazioni in merito alla compatibilità con le Norme Tecniche di Attuazione del riempimento di ghiaia su terreno vegetale, supponendo che gli impianti siano realizzati senza scavo.

Interviene l'arch. Luigi Guastamacchia premettendo che, per procedimento di deroga ai sensi dell'art. 95 delle NTA del PPTR richiamato dall'istruttoria comunale, occorre chiarire quali interventi progettuali debbano essere realizzati in deroga alle prescrizioni previste dal Titolo VI delle NTA del PPTR. A tal proposito precisa che, dalla consultazione degli elaborati progettuali non si rileva, contrariamente a quanto riportato nella istruttoria comunale, la rimozione di vegetazione arborea o arbustiva per la realizzazione del parcheggio, intervento questo ritenuto difatti non ammissibile ai sensi del comma 2 lett. a1 dell'art. 63 delle NTA del PPTR e che richiederebbe il ricorso al procedimento di deroga.

Pertanto, al fine di chiarire l'eventuale ricorso al procedimento di deroga ex art. 95 in relazione alle tutele gravanti sul sito dovrà essere predisposto, un elaborato integrativo che dimostri la compatibilità con le prescrizioni di cui al titolo V delle NTA del PPTR, esplicitando puntualmente i requisiti progettuali che assicurino l'ammissibilità del progetto ai sensi del comma 3 dell'art. 63 misure di salvaguardia e utilizzazione dell'UCP "*Area di rispetto dei boschi*" ovvero se gli stessi ricadono tra quelli ritenuti non ammissibili ai sensi del comma 2 dell'art. 63.

Nel merito di quanto chiesto dall'ing. Claudio Sanapo, rappresenta che la proposta progettuale relativa all'innalzamento della quota di calpestio esistente con la sola ghiaia, appare coerente con le norme tecniche di attuazione del Piano, perché conserva la permeabilità del suolo. A tal proposito chiede che sia verificata la coerenza fra gli elaborati progettuali e le osservazione della Soprintendenza.

Infine evidenzia che, in relazione agli impianti di pubblica illuminazione e di raccolta delle acque piovane, gli stessi dovrebbero interessare la viabilità esistente, ad ogni modo ove non vi fosse nel progetto attività di scavo rispetto al piano di calpestio attuale per la parte impiantistica, il progetto potrebbe essere compatibile con il comma a6) dell'art. 63 che introduce l'ammissibilità *di tutti gli impianti a rete se interrati su strada esistente ovvero in attraversamento trasversale utilizzando tecniche non invasive che interessino il percorso più breve possibile.*

Conclude ribadendo che il progetto dovrà essere adeguato alle prescrizioni delle tutele di cui al Titolo VI delle norme tecniche di attuazione del Piano, affinché l'Amministrazione proponente possa seguire il procedimento ordinario di autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs 42/2004 e art. 90 delle NTA del PPTR.

Qualora gli interventi risultassero non adeguabili alle prescrizioni paesaggistiche e quindi in contrasto con le tutele di cui al Titolo VI, ai fini del conseguimento dell'eventuale deroga, dovrà essere dimostrata *l'assenza di alternative progettuali.*

Interviene infine il dott. Carlo Salvemini, sindaco della Città di Lecce, sottolineando tutto l'interesse pubblico alla realizzazione dell'intervento finanziato dal Contratto Istituzionale di Sviluppo per la Rigenerazione dei Paesaggi Costieri.

Il R.U.P., a seguito di richiesta dell'arch. Michela Catalano di impossibilità a proseguire in riunione telematica, sospende la conferenza simultanea per aggiornarla al giorno 22 p.v., fermo restando la richiesta al Raggruppamento Temporaneo di Professionisti incaricati di dettagliare la compatibilità delle scelte progettuali – oggetto della conferenza – con i punti di cui al comma 2 e 3 dell'art. 63 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale.

Del che è redatto il presente verbale, da inviare in copia agli enti coinvolti assieme a comunicazione di convocazione alla seconda riunione telematica della Conferenza di Servizi Decisoria in forma simultanea ed in modalità asincrona, ai sensi dell'art. 14 – ter della L. n. 241/1990 e dell'art. 13 del D.Lgs. n. 76/2020 e ss.mm.ii.

Lecce, 15/04/2024

arch. Francesca ROSSI
Responsabile Unico del Procedimento

ing. Maurizio Guido
Settore Pianificazione e Sviluppo
del Territorio – Manutenzione ERP
– Ufficio Comunale Paesaggio

ing. Claudio Sanapo
Responsabile dell'Ufficio
Autorizzazioni Paesaggistiche

arch. Michela Catalano
Soprintendenza Archeologia Belle
Arti e Paesaggio per le Province di
Brindisi e Lecce

arch. Vincenzo Lasorella
Servizio Tutela e Valorizzazione del
Paesaggio
Regione Puglia

arch. Luigi Guastamacchia
Sezione Tutela e Valorizzazione del
Paesaggio
Regione Puglia

geom. Germano Lubelli
Agenzia del Demanio – Direzione
Regionale Puglia e Basilicata

guardiamarina Marco Mazarella
Capo Sezione Demanio e
Contenzioso
Capitaneria di Porto di Gallipoli

arch. Enrico Dusi
Costituuta R.T.P. - Mandatario
Arch. Matteo Ghidoni